



LIBRO QUINTO

DI MATERIE DIVERSE

Della elezione dei beccai e del loro ufficio

RUBRICA I.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che ogni anno in tempo di quaresima si bandisca nei soliti luoghi della Terra di San Marino tre volte, con l'intervallo di tre o quattro giorni tra un bando e l'altro, che chiunque vorrà tenere macelleria indetta Terra, comparisca avanti ai Signori Capitani ed al soprastante alle grascie, per offerirsi disposto a fare od esercitare detto ufficio, con speciale dichiarazione del prezzo, a cui vorrà dare e vendere alla libbra le carni di qualunque genere, da spacciarsi da lui nell'anno successivo, principiando dalla Pasqua di Resurrezione del Nostro Signore Gesu' Cristo inclusivamente, ed inclusivamente terminando poi alla quaresima, ed offrire eziandio la quantità del denaro che vorrà pagare al Comune della Terra, per dazio o gabella della suddetta beccheria, in detto anno.

Nei quali bandi e in ciascuno di essi si esprima, che il macello si darà e concederà a colui, che vorrà dare e vender le carni a minor prezzo, e che pagherà maggior somma pel dazio predetto.

Quindi pubblicati i sopradetti bandi nell'arringo generale quindici giorni avanti Pasqua, in quel torno, si subasti, secondo il costume, detta beccheria ad alta voce dal Piazzaro e banditore del Governo, e la si conceda dai Signori Capitani, e dal soprastante alle grascie a quello che prometterà di vendere le carni a minor prezzo, e pagare maggior dazio e gabella, e fare cose piu' utili per la Repubblica e per quelli che comprano le carni. E sopra tutte queste cose abbiano pienissima autorità.

Ed il beccaio eletto in tal modo debba promettere e giurare di esercitare per detto tempo la macelleria bene, legalmente, e senza frode, e dare e vendere le carni a chiunque le vuol comprare per il prezzo promesso, e stabilito, e dare idonea malleveria di osservanza tutto a cui è tenuto per virtu' del presente Statuto, e di pagare qualunque pena in cui fosse per incorrere.

E sia tenuto il beccaio così eletto di tenere a sufficienza nella sua beccheria carne di porco, di castrato, e di bue, ed anche altre carni in tutti i giorni che si mangiano, ed in ogni giorno di Sabato per la Domenica, od in altri giorni di vigilia pel giorno seguente, in cui si mangiassero le carni, come sopra, o quante volte gli fosse ordinato dai Signori Capitani o dal soprastante alle grascie, o da uno di loro, sotto pena di dieci soldi ogni volta che si contravverrà.

Sia tenuto pure di vender le carni coi pesi del Comune bollate col bollo dal sunnominato sovrastante pro tempore; e di venderle, e di darle a giusto peso. Diversamente, se sarà scoperto, che vendendo le carni non le ha vendute a giusto peso, venga multato di cinque soldi

per oncia che fosse meno del peso del Comune, e per ogni oncia che fosse meno, sia obbligato di dare al compratore due oncie di carne.

Ma le carni di bue le debba vendere al prezzo da porsi dal sovrastante delle grascie, sotto pena di venti soldi ogni volta che si contravverrà.

Nè ardisca, o presuma di uccidere qualche animale o bestia per venderla, se non avrà avvertito prima il sovrastante, mostrandogli la bestia, sotto pena di dieci soldi per ciascuna.

Nè debba vendere a peso le unghielle, nè le mascelle dagli occhi in giù, o i piedi, o stinchi sotto il ginocchio, sotto pena di cinque soldi per volta.

E i sovrastanti alle vettovaglie e i Piazzari del Governo, anche l'uno senza l'altro, possano esaminare tutte le carni vendute dal beccaio, e portarle a vedere, se in qualche parte sia stato contravvenuto.

Dichiarando che detto beccaio sia tenuto di pagare al Comune, ossia ai Signori Capitani, o a quello, e a quelli che avranno avuto ordine dal General Consiglio, ciascuna rata, ossia somma di danari, che ha promesso di pagare per il dazio nel principio dell'anno, nel tempo e termine stabilito nel Capitolato della sua elezione, nonostante qualunque patto contrario, salvo che non fosse stato dato ed ordinato dal Consiglio un termine maggiore o minore a pagare. Ed a pagare possa il beccaio e suo fideiussore venir costretto e obbligato di fatto realmente e personalmente dai Signori Capitani, ommessa ogni solennità di legge.

Stabilendo ancora che nessuno possa ricevere dal Comune l'esercizio della macelleria, e poscia darlo, o venderlo ad un altro, sotto pena pel contravventore di venticinque lire, e della nullità della cessione.

Della pena dei beccai che vendono le carni infette, od una specie di carne per l'altra.

RUBRICA II.

Nessun beccaio, od altra persona qualunque, ardisca o presuma nella Terra di S. Marino, o suo distretto, di vendere carni di bestie morte da sè, od infette di qualche morbo naturale, o di qualunque maniera, che siano contrarie e nocive alla salute delle persone; o diversamente incorra nella pena di cento lire ogni volta che le avrà vendute, e gli sia tolto in perpetuo l'esercizio della macelleria, e non possa piu' mai in detta Terra o curia, vendere carni, benché lecite.

Ma le carni morsicate, o in qualche modo peste, o di bestie cadute, non sia lecito ad alcuno di venderle per nessuna guisa entro la cerchia e le mura della Terra, e neppure in altro luogo fuori della cinta, dove si è solito venderle a peso o misura, ma solamente in un luogo stabilito, a vista, e con permesso, talché apertamente e chiaramente si sappia che sono carni difettose.

Neanche si possa vendere carni di scrofa nei giorni di Sabato, Domenica e di Giovedì, meno che in quei giorni non tenga le altre carni legittime per venderli, le quali possa comodamente dare a chi le chiede, sotto la suindicata pena.

E nemmeno possa alcun beccaio vendere le carni di scrofa per quelle di maiale, o di pecora per quelle di castrato, o altre di qualsiasi genere, per altre, o di tenerle miste insieme, ma ciascuna separatamente da sè, sotto pena di venti lire di danari ogni volta.

E i Signori Capitani, ed i soprastanti abbiano obbligo di inquisire piu' e piu' volte, e di punire, e incontanente condannare i contravventori nel modo suddetto, lasciando da parte ogni solennità di legge.

Ed ognuno possa fare accusa e denuncia delle suddette contravvenzioni, e l'accusatore sia tenuto segreto, ed abbia metà della multa.

Che non si portino le carni infette.

RUBRICA III.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che nessun forestiero, o della Terra, ardisca, o presuma di portare da sè, o per mezzo di altri nella Terra di San Marino, o suo curia, carni infette, o morbose sotto pena di venticinque lire per ogni volta, e per ognuno che contravverrà.

E nessuno ardisca, o presuma di comprare le dette carni, sotto la multa di cinque lire per ognuno, ed ogni volta, e per ciascuna libbra.

E chiunque possa accusare e denunciare, ed abbia la metà della multa, e sia tenuto segreto.

Aggiungendo però questo, che se prima della ferita, di cui nel prossimo precedente Statuto, che parla delle carni ferite, qualcuno avesse parte in dette bestie ferite, o cadute, come sopra, e lo proverà a termine di legge, possa portare e far portare la sua parte alla Terra per venderla ma fuori della porta, secondo il consueto.

Nelle quali carni, come sopra, di bestie cadute, o ferite, agli anzidetti beccai non si debbono intromettere affatto per vederle, sotto pena di quaranta soldi per ogni contravventore, ed ogni volta.

Dei soprastanti dei beccai, e dei commestibili che si vendono al minuto.

RUBRICA IV.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che per l'avvenire sia eletto, secondo il solito, un soprastante per i sei mesi immediatamente successivi, il quale eletto, in principio del suo ufficio sia tenuto, e debba nelle mani dei Signori Capitani pro tempore promettere di esercitare il suo ufficio bene, legalmente, e senza frode nei modi e condizioni descritte in questo capo, e così solennemente affermarlo con giuramento.

Debba dunque aver cura, e proibire ai beccai, che niuno di loro debba uccidere o scannare bestie da vendersi alla macelleria, senza sua espressa licenza, nè egli ad alcun patto debba dare assenso d'ammazzarle, se tal bestia da ammazzarsi non sarà, conforme alle leggi, sana e legittima, sotto pena pel beccaio che la ucciderà senza permesso, di venti lire per ogni bestia bovina, e per le bestie minute cinque lire ognuna.

Stabilendo la medesima pena per il soprastante che darà il permesso di fare in altro modo.

E debba esso soprastante dare al beccaio le misure e i pesi con cui vendere, e il prezzo delle carni che si vendono a peso, secondo il capitolato su di ciò formato.

E se contravverrà, i beccai incorrano issofatto nella pena convenuta.

Ed abbia obbligo il soprastante di visitare spesso il pane in vendita, affinché secondo il costume fin qui osservato, vendano ciascuno la debita quantità di pane, secondo il prezzo del grano, e che sia di buona qualità, a giudizio dei Signori Capitani, diversamente i panettieri paghino cinque bolognini per ogni bolognino di pane e perdano la merce.

Similmente abbia l'obbligo di curare che i venditori di vino e di olio al minuto debbano tenere le misure giuste, e bollate col bollo dello stesso soprastante.

Nello stesso modo debba aver cura che gli osti abbiano le misure giuste e bollate, come sopra, tanto per vendere il vino, quanto anche le biade al minuto.

E debba esso soprastante spessissimo, almeno una volta al mese, sotto pena di venti soldi per ogni volta che contravverrà, osservare e rivedere i pesi e le misure anzidette, affinché tutto si osservi diligentemente.

Che i pellicciai non gettino molsa.

RUBRICA V.

Nessun pellicciaio getti e faccia gettare molsa, nè altre immondezze nella piazza del Comune, nè sulle pubbliche strade, o vie della Terra di S. Marino, anche in Borgo, e nelle Piagge, diversamente contravvenendo incorra nella pena di dieci soldi ogni volta, e la metà della multa l'abbia l'accusatore.

Dichiarando, che ogni pellicciaio, possa scuotere impunemente le pelli avanti il luogo dove sta, purchè però subito dopo pulisca tutto avanti a detto luogo.

Delle scafe, o cessi, da tenersi in modo che non scorrano per le piazze.

RUBRICA VI.

Chiunque avrà scafe, fosse, cloache, o latrine sopra le piazze o le vie pubbliche della Terra di S. Marino, le debba tenere in modo, che non escano, o scorrano le putredini e le immondezze per le piazze e vie pubbliche, e chi contravverrà, paghi venti soldi di multa per ogni volta, e la metà l'abbia chi accusa.

Dichiarando pure, che non sia lecito a persona di avere, o tenere le suddette scafe, fosse, cloache, o latrine, o di gettare altre immondezze sopra un terreno od androne, che metta nella casa, terreno, o portico di un altro, talchè il vicino ne abbia danno, o puzzo, senza il consenso di esso vicino, o padrone, e chi contravverrà paghi ogni volta venti soldi, e venga costretto a smettere.

Che si taglino le siepi e i boschi lungo le vie pubbliche.

RUBRICA VII.

Tutte le siepi, o fratte, che sono lungo le vie e le strade pubbliche della Repubblica, vengano tagliate, aperte, e sgombre dalle persone della contrada, che le possiedono, dai primi del mese di Marzo, fino ai primi di Giugno, talchè, passando a cavallo, o a piedi, o colle some, non rechino alcun impedimento, o molestia.

Ed in questo si stia al detto dell'accusante, o denunziatore, i quali abbiano la metà della multa, che sarà di dieci soldi ogni volta, e con tutto ciò i contravventori sieno tenuti ad eseguire le suddette prescrizioni.

Scaduto il termine, se il padrone della siepe non osserverà gli ordini, sia lecito ad ognuno, senza veruna pena, aprire, tagliare, e sgombrare le siepi, o i siepali, per il suindicato effetto.

Che nessuno comperi commestibili, per rivenderli senza permesso.

RUBRICA VIII.

Ad ovviare alle malizie di alcuni, che, per rivendere le carni commestibili, le comprano a piu' caro prezzo di quello che siano vendute da quelli che le portano, stabiliamo, ed ordiniamo, che nessuno, sia cittadino, sia forastiero, e specialmente i treconi, i tavernai, e gli osti, non osino, o presumano, in piazza, o mercato, od in vicinanza di un miglio in tempo di mercato, comprare qualche commestibile per rivenderlo prima di averne avuta licenza dai Signori Capitani, sotto pena di venti soldi, e della perdita della merce comprata come sopra. E la metà della multa sia del Comune, e l'altra metà dell'esecutore, e dell'accusatore.

Il determinare poi che cosa s'intenda per commestibili comprati per rivendere, e ciò che riguarda tempo, ora, luogo, o distanza di luogo, lo lasciamo del tutto al giudizio e alla dichiarazione dei Signori Capitani.

Che quelli che hanno il mulino da olio non lascino scorrere le immondizie per le vie pubbliche.

RUBRICA IX.

Tutti coloro che hanno molini, od altri ordigni per l'olio nella Terra, Mercatale, o Piagge di S. Marino, abbiano obbligo di provvedere che le morchie e le immondizie uscenti da tali molini, ordigni, non scorrano per le strade e vie pubbliche, sotto pena per chiunque contravverrà di venti soldi ogni volta, e con tutto ciò vengano obbligati ad osservare le suddette prescrizioni.

Del tener chiuse le case, i terreni e l'orto del vicino.

RUBRICA X.

Chiunque ha, od avrà casa, terreno, od orto d'altri, li debba tener chiusi in modo che il suo vicino non ne abbia danno. Diversamente sia costretto ad emendarlo, e ad ogni modo condannato a dieci soldi, e a tener chiuso ciò che sopra si disse.

Di non occupare le vie e le piazze pubbliche nè di farvi su costruzioni.

RUBRICA XI.

Nessuno occupi, o tenga occupate le piazze, le vie, o le strade pubbliche nella Terra di S. Marino, o in qualche parte della sua curia, o distretto, nè possa farvi su costruzioni, nè edifici; e chi contravverrà sia punito ogni volta con la multa di venticinque lire, e ciò nonostante, sia tenuto realmente e personalmente a restituire e rilasciare quel che è edificato, e sia costretto a demolirlo e abatterlo incontanente.

E i soprastanti delle Parrocchie siano tenuti, ed anche qualunque altro possa, se lo vorrà, accusare e denunciare i contravventori.

Anzi in ogni Parrocchia della Terra, e sua curia, e distretto, vengano eletti a ciò soprastanti, i quali siano obbligati a farne denuncia, sotto pena di venti soldi per ognuno, e ogni volta che saranno negligenti.

Se poi qualcuno romperà, o farà rompere, qualche strada, o via pubblica, sia tenuto, oltre la predetta pena, di ridurla a sue spese nello stato primiero, e sia obbligato di riattare e mantenere le strade, vie, o piazze occupate in modo che siano idonee e sufficienti da potervi passare comodamente, anche con some, e bestie cariche.

Quando poi vi fosse dubbio sulla larghezza della via, venga determinata di otto piedi comuni, se diritta, e di dodici nelle risvolte.

Nei luoghi, s'intende, dove si ha in costume di andare col biroccio, o col carro.

Ma in altri luoghi sia in arbitrio del soprastante, e siano obbligati i Signori Capitani a far ciò eseguire precisamente entro dieci giorni, dopo che avranno ricevuto denuncia.

E chi ricuserà di farlo, paghi venti soldi, e tuttavia sia tenuto a farlo, ed ognuno possa accusare e denunciare, e sia tenuto segreto, e gli si presti fede con un testimonio, e dietro suo giuramento, ed abbia la quarta parte della suaccennata multa.

Di mantenere la propria strada in modo che non danneggi il possesso vicino.

RUBRICA XII.

Chiunque abbia una via vicino all'altrui proprietà, debba tenerla in maniera, che le persone che hanno campi o proprietà lungo quella non possano averne alcun danno. Diversamente rifacciano ogni danno, secondo la stima fatta con giuramento della persona stessa che lo ha ricevuto, sino alla somma di venti soldi; e da indi in su giusta il modo ordinario di fare le stime.

Che nessuno getti sassi sulle vie della Repubblica.

RUBRICA XIII.

Nessuno getti pietre sulle vie pubbliche dalla peschiera in su, e dalla porta dei frati di S. Francesco in qua, e dal Borgo in su, sotto pena di dieci soldi ogni volta, e sia tenuto a levare le pietre gettate.

Che non si occupi la strada del Comune dalla porta fino al cantone.

RUBRICA XIV.

Non vi sia chi getti pietre, terra, od altre immondezze sulla via e piazza, che dalla porta di S. Francesco mena al cantone, sotto pena pei contravventori di venti soldi ogni volta, e dell'obbligo di rimuovere le materie gettate.

Di quelli che deviano l'acqua dal suo corso.

RUBRICA XV.

Chiunque per la curia di S. Marino, suo territorio, e distretto devierà l'acqua dal suo corso in danno di qualche via, o campo, o possessione altrui, mandando anche quella, che esce dal suo campo, o possesso, in qualche via, o beni di un altro, se la si potrà deviare altrove che per la predetta via, talchè non vada nel campo altrui, paghi per pena dieci lire ogni volta, e sia tenuto a ricondurre l'acqua nel corso primitivo entro dieci giorni, sotto pena di quaranta soldi. E chiunque possa accusare, ed abbia la quarta parte della multa, e sia creduto con un testimonio degno di fede, ed il reo emendi sempre il danno.

Della pena di quelli che gustano le fonti, i pozzi e le cisterne, e di quelli che vi lavano presso.

RUBRICA XVI.

Nessuno ardisca, o presuma di guastare in qualche modo, distruggere, o devastare, le fonti esistenti nella Curia di San Marino, od i pozzi dentro, o fuori della Terra, o la cisterna del Comune, sotto pena di cento soldi, nè di lavorare vicino a dette fonti, sotto pena di venti soldi ogni volta.

Ancora nessuno ardisca, o presuma di lavar panni, nè altre cose presso le dette fonti, per lo spazio di una pertica, nè gettare, fare, o immettere in essi, o presso di essi, alcuna immondizia, sotto pena di cinquanta soldi per ognuno, ed ogni volta.

Ed alla stessa pena sottostiano quelli, i cui cavalli, asini, porci, ed altre bestie di qualunque genere saranno trovate nella piazza volgarmente chiamata il Pianello, e nell'altra detta le Cisterne dei fossi, per la conservazione delle quali cisterne ed acque i Signori Capitani pro tempore siano tenuti a porre ogni diligenza.

Chiunque poi possa accusare i contravventori, ed abbia la metà della multa, e sia tenuto segreto, e basti per fede della cosa il suo giuramento, però sino alla somma di venticinque soldi.

Di mantenere i fossi e i corsi delle acque.

RUBRICA XVII.

Chiunque avrà campi presso i fossi, o il corso delle acque, sia tenuto ed obbligato a tenerli mondi in modo, che non ne rimanga danneggiata in niuna parte la strada pubblica, o le campagne.

Siano poi tenuti gli stessi lavoratori dei campi a tener puliti a loro spese i detti fossi, sotto pena ogni volta di dieci soldi, e rifacciano il danno; ed ognuno li possa accusare e denunciare, ed abbia la quarta parte della multa.

Di non tener balconi sopra la casa altrui, e di non gettar immondizie per le finestre.

RUBRICA XVIII.

Non sia lecito a persona di aver qualche balcone sopra la casa di un altro, nè sopra di essa gettare cosa alcuna per la finestra, sotto pena di dieci soldi per ognuna, e ogni volta, ed inoltre sia obbligato a levar via il balcone.

Di non portare la rocca dalle donne alle fonti, nè quando stanno in piazza o altrove a vendere.

RUBRICA XIX.

Nessuna donna, andando ad una fonte, o ad cisterna, o stando in piazza, o sulle strade pubbliche del Comune, o sul mercato della Terra, o dovunque starà a vender pane, olio, pomi, o qualunque altro commestibile, non debba portare, o tener la rocca per filare, sotto pena di cinque soldi ogni volta, per ognuna.

Lo stesso valga per le donne che vanno a comprare.

Di quelli che hanno casa presso quella di un altro, i quali debbono curare gli stillicidi in modo, che la casa vicina non sia danneggiata.

RUBRICA XX.

Chiunque abbia casa vicina ad un'altra, debba tener gli stillicidi, le tegole e i legni in maniera che la casa vicina quando piove non ne abbia danno.

Nè gli stillicidi della sua casa oltrepassino la metà del cortile, affinchè non piova sulla casa vicina.

E chi contravverrà paghi venticinque soldi ogni volta.

Ed inoltre riduca tutto alla debita forma, come si è detto di sopra.

Ed ognuno possa accusarlo con giuramento.

Di non seppellir morti nella sepoltura altrui.

RUBRICA XXI.

Nessun ardisca, o pretenda di deporre qualche persona morta nella sepoltura altrui, senza il permesso del padrone, sotto pena di quaranta soldi per ognuno, ed ogni volta, se tal causa si agiterà nel foro secolare.

Di non gettare immondizie sulle piazze di S. Marino.

RUBRICA XXII.

Nessuno, sia della Terra, sia forastiero, osi, o pretenda di gettare dalle finestre, o porte, o balconi, o da qualunque altro luogo, immondezze e cose putride. E chi contravverrà paghi dieci soldi ogni volta, e lo possa accusare chiunque, avendone la metà della multa.

Della pena di quelli che non vendon nè le canne, nè il vinco con la misura del Comune.

RUBRICA XXIII.

Nessuno possa vendere, o comprar canne, o vinco, se non in fascetti a misura pubblica, cioè di due piedi ed un terzo per fascio, e la legatura si debba fare a distanza di un piede comune dai pedali.

E chi farà il contrario, tanto nel vendere, quanto nel comprare, paghi la pena di dieci soldi per ogni fascio. E chiunque li possa accusare e denunciare, ed abbia la metà della multa.

Della pena di quelli che vendono le some delle legna di non giusta misura.

RUBRICA XXIV.

Tutti quelli che vendono legna a soma abbiano obbligo e dovere di far le some delle legna della lunghezza di un passo comune.

E chi contravverrà venga punito in dieci soldi, e nella perdita della merce.

Della pena di chi appoggia scale od altro alle mura del Comune.

RUBRICA XXV.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che nessuno possa appoggiare scale, o qualche altra cosa, come letame, sassi, legna, o simili, alle mura del Comune, o sulla via vicina ad esse, in danno delle medesime, o che dia e possa dar aiuto per quelli che vogliono salirvi o discendervi; e chi farà il contrario paghi per pena ogni volta dieci lire di denari, ed inoltre sia costretto a rimuovere ciò che è stato appoggiato e posto.

E ciascuno possa accusare, ed abbia la metà della multa.

Del dare vino puro senz'acqua, od acquaticcio.

RUBRICA XXVI.

Chiunque per qualche ragione deve dare del vino ad un altro, lo debba dar puro senz'acqua e senza acquaticcio. Diversamente emendi il danno e paghi gl'interessi alla parte, ed al Comune la multa di venticinque lire di danari.

Salvi però i patti, e le promesse fatte fra le parti.

Di tener scavate le fosse dei mulini e di non scavarle sul terreno del vicino.

RUBRICA XXVII.

Chiunque avrà mulini nella curia, e distretto di S. Marino, sia tenuto, ed obbligato di tenere, e mantenere le fosse di essi scavate, aperte, ed adatte, sotto pena, per chi contravviene, di venti soldi, e se per colpa o negligenza causerà ad un altro con dette fosse qualche danno sia obbligato all'emenda del danno.

Di quelli che ricevono caparre.

RUBRICA XXVIII.

Chiunque riceverà, o darà caparre in occasione di qualche compra, o vendita, sia tenuto di mantenere la promessa, diversamente debba pagare a chi la mantiene il doppio della caparra.

Che nessuno apra latrine.

RUBRICA XXIX.

Nessuno apra qualche latrina che mandi puzzo per la terra di S. Marino.

Altrimenti paghi venti soldi, ed inoltre dentro il termine di un giorno sia tenuto a togliere ogni materia putrida, e chiudere la latrina in modo che non si senta piu' alcun fetore.

Che nessuno stenda pelli a seccare.

RUBRICA XXX.

Nessun debba stendere pelli a seccare dalla porta di S. Francesco sino al Palazzo Governativo, e chi contravverrà paghi la multa di dieci soldi per ciascuno, e ciascuna volta, e sia tenuto a levarle via.

Che nessuno debba ingombrare le Piazze.

RUBRICA XXXI.

Nessuno debba ingombrare le piazze della Terra di S. Marino con legnami, od altri ammassi.

E se venisse il bisogno di dovervi porre legnami vi si possano porre, purchè siano levati dentro un mese, sotto pena di dieci soldi.

E per piazza del Comune s'intenda tutta la terra di S. Marino.

Della pena di chi getta od immette immondizie o cose putride nelle cisterne del Pianello od in quelle dei fossi.

RUBRICA XXXII.

Nessuno ardisca, o presuma di gettare immondizie, o cose putride nelle cisterne del Pianello, nè in quelle dei fossi, nè di porvi alcuna cosa a stagnare, sotto pena di cinquanta soldi per ognuno, ed ogni volta. E ne possa essere accusatore chiunque, ed abbia la metà della multa, e sia tenuto segreto.

Della pena di chi lava panni, o fa immondezze presso le cisterne del Pianello, e dei fossi, come sopra, od anche sul Pianello.

RUBRICA XXXIII.

Nessuno, sia della Terra, sia forastiero, osi, o pretenda di lavar panni, o fare altre immondezze presso le cisterne del Pianello e dei fossi, nè sul detto Pianello tenere od avervi cose, come animali, lino, e simili, che sogliono mandare, e generare, o causare puzzo, ed immondizie, sotto la pena predetta, affinchè esso Pianello debba rimanere sempre pulito.

Della pena di chi lavora nei giorni festivi.

RUBRICA XXXIV.

Decretiamo, ed ordiniamo, che nessuno, sia della Terra, sia forastiero, lavori coi bovi nei giorni di Domenica, di Pasqua, di Natale, e nelle feste della Beata Maria Vergine, e di S. Marino nostro avvocato e Protettore, sotto pena di cinquanta soldi per ognuno, ed ogni volta.

Di venti soldi poi nelle feste dei dodici Apostoli, di S. Lorenzo, di S. Sebastiano, di S. Antonio da Padova, di S. Quirino, di Santa Maria Maddalena, di S. Martino, ed in altre che sogliono celebrarsi da Santa Madre Chiesa. E le suddette pene per lavori a mano siano ridotte alla metà. Proibendo agli artieri in detti giorni di tenere aperti i banchi delle loro botteghe per lavorare, sotto la suindicata pena. E chiunque possa accusare, ed abbia la metà della multa, e sia tenuto segreto.

Che ai terreni vicini alle fonti siano posti i termini.

RUBRICA XXXV.

A tutti i terreni, che sono intorno alle fonti della curia, e distretto di S. Marino, siano posti i termini dai sovrastanti alle vie della Repubblica, e poscia di là da quei termini nessuno ardisca di porre, o lavare alcuna immondizia, e cosa putrida, e chi contravverrà paghi ogni volta venti soldi, e chiunque di ogni sesso ed età possa accusarlo e denunciarlo.

Della pena di chi lava i cuoi presso l'acqua viva.

RUBRICA XXXVI.

Nessuno lavi cuoi, o pelli presso la sorgente dell'acqua viva, diversamente paghi ognuno, ed ogni volta, dieci soldi, e chiunque possa accusarlo, ed abbia la metà della multa.

Che ognuno porrà debba scopare avanti la propria casa, nè debba tenervi alcuna immondezza.

RUBRICA XXXVII.

Chiunque porrà avanti la casa che abita immondezze, letame, o cose putride, debba levarle dopo tre giorni che le avrà poste. Altrimenti paghi per pena dieci soldi e ciò nonostante sia obbligato a levarle.

Ancora ogni abitante della Terra sia tenuto, e debba spazzare, e con la scopa, o in altro modo, diligentemente tener pulito innanzi casa, almeno una volta la settimana, sotto la suindicata pena di dieci soldi, e ciò si debba fare a voce del banditore.

Del bollare i pesi e le misure.

RUBRICA XXXVIII.

Non dovendo alcuno arricchire a danno degli altri, decretiamo, ed ordiniamo, che chiunque vorrà vendere grano, vino, olio, e qualunque altra cosa a peso, o a misura, sia tenuto a vendere coi pesi e misure verificati corrispondenti a quelli del Comune della Terra di S. Marino, e bollati col bollo pubblico. I contravventori siano tenuti issofatto alla pena di venticinque soldi, e a rifare al compratore il doppio della frode sofferta.

Dichiarando che ogni anno tutti i pesi e le misure degli artieri e degli altri venditori si debbano verificare e bollare col bollo del Governo, come sopra, cioè nei primi otto giorni del mese di Gennaio, sotto pena di dieci soldi.

Che nessun altro possa riscuotere il pedaggio, se non chi vi è deputato.

RUBRICA XXXIX.

Nessuno ardisca, o presuma di riscuotere i dazi, i pedaggi, o le gabelle nella Terra di S.Marino, e suo distretto, meno gli esattori deputati dai Capitani, sotto pena di venticinque lire di denari, ed anche di altre punizioni corporali, ad arbitrio del generale Consiglio.

In che modo si ammettono i forastieri.

RUBRICA XL.

Qualunque forastiero vorrà prender domicilio nella Terra di S. Marino, e diventar cittadino e uomo della Repubblica, debba anzitutto aver abitato colla famiglia nella Terra, o suo territorio, e distretto, per lo spazio di sei anni continui, e non diversamente. Ed in esso tempo debba esservi vissuto onestissimamente, e poscia esponga con istanza il suo desiderio nel general Consiglio dei Settanta, nel quale, se otterrà due terzi di voti, acquisti la cittadinanza.

E nel giorno di detto acquisto prometta con giuramento nelle mani del segretario del Governo avanti ai Signori Capitani pro tempore per sè e suoi discendenti di non contravvenir mai in parole, opere, o fatti palesamente, od occultamente, alla libertà e stato della Terra, nè di tener segreto se gli pervenga a notizia qualche cosa, che possa in qualche modo danneggiarne lo Stato e il Governo della Repubblica, anzi quanto prima gli sarà possibile lo notificherà ai Signori Capitani pro tempore, sotto la pena che piacerà a questi di fargli o far loro infliggere, considerata la qualità delle persone.

I quali così ammessi godano dell'immunità dei pesi personali per il tempo di dieci anni.

Finito questo tempo saranno sottomessi ai pesi personali, e misti, come i cittadini originari della Terra.

E l'ammissione alla suddetta cittadinanza fatta diversamente non valga in alcun modo.

Quanto debbono prendere i mugnai per la macinatura.

RUBRICA XLI.

Tutti e singoli i mugnai della curia, e distretto di San Marino alle persone che vanno ai loro molini debbano fare buona farina, senza inganno, frode e malizia.

E per la macinatura e loro fatica debbano ricevere quattro libbre di grano per ogni mastello.

Nè debbano tener nel molino altra misura, che quella che sia stata loro bollata per tal causa, e consegnata dal soprastante governativo, sotto pena pei contravventori di cento soldi da applicarsi al Comune, con la restituzione di quanto avranno indebitamente levato alle persone che sono andate a macinare.

Che la consuetudine di passare pei campi altrui non rechi ai proprietari di questi verun pregiudizio.

RUBRICA XLII.

Se qualunque fosse solito di andare e tornare con bestie, o senza, per un campo altrui, passando per una carreggiata, o sentiero, non rechi alcun pregiudizio al proprietario del campo, nè ai suoi diritti.

E chi va e viene in tal modo s'intenda che non abbia acquistato alcun diritto di andare e venire, nè prescrizione alcuna, in virtu' della quale possa difendersi.

E questi che vanno e vengono debbano passare per le vie pubbliche.

Dichiarando, che sia carreggiata, o sentiero quello cui mai non fu, nè sono posti i termini.

Aggiungendo eziandio, che non s'intenda le predette cose aver luogo per quelli che sono soliti di andare e venire, come sopra, per un tempo, del cui principio non vi sia memoria in contrario.

E similmente per quelli che hanno ragioni, o titoli, nel qual caso vogliamo sia osservato il diritto comune.

Di non fare strada o sentiero sul passo di un altro; e delle questioni delle vie e dei confini.

RUBRICA XLIII.

Essendo cosa frequente che per causa di vie e sentieri nascano moltissime questioni, stabiliamo, che chiunque passerà per il campo altrui in persona, o colle bestie, paghi al Governo cinque soldi ogni volta, oltre la pena, di cui nel libro dei danni dati col titolo "Di quelli che fanno danno in persona o colle bestie" alle quali cose la presente legge non vogliamo sia derogata in modo veruno.

Sul cui accesso si presti fede al detto proprietario del campo, od anche di qualunque suo servo, domestico, o colono, dietro loro semplice giuramento.

Sia lecito però ad ognuno che ha un campo pel quale non sia la via, passo, nè accesso, passare per gli altrui campi vicini, se vi fosse necessità di lavorare, o cogliere i frutti, avutone però il permesso dal padrone del campo, pel quale intende di passare. E se tal permesso il proprietario del campo ricuserà di darlo, in tal caso ad istanza di chi lo chiede, i Capitani pro tempore siano tenuti, e debbano d'ufficio costringere il proprietario del campo pel quale si chiede il passo e l'accesso, a scegliere insieme coll'istante uno o due probiviri, che abbiano facoltà ed arbitrio di dichiarare e designare il luogo ove vogliono che si abbia accesso in persona, o colle bestie nel tempo di necessità, secondo che richiederà il caso e il tempo per fare i lavori e cogliere i frutti. In modo però che ciò si faccia col minor danno, ed incomodo che sia possibile dei suddetti proprietari dei campi.

Colla determinazione anche del prezzo e della mercede, alla quale chi chiede la via, e l'accesso debba esser tenuto al proprietario del fondo predetto.

E se i suddetti così eletti non eseguissero l'anzidette cose, o se vi si procedesse con dolo e frode, allora i Signori Capitani insieme con due Consiglieri dei XII, da eleggersi dalle parti, debbano accedere sul luogo, e farle eseguire.

E tutto ciò che sarà stato operato, o fatto da loro, come sopra, abbia pieno vigore.

Comandando che lo stesso si osservi, se qualcuno asserisse di avere il passo pel campo, o fondo altrui, per ragione di servitu', o di qualche concessione, o riserva semplice, ed indistinta.

Le quali cose tutte debbono essere giudicate e terminate da due probiviri, come sopra, e successivamente dai Signori Capitani, e due membri del Consiglio, coll'accedere sommariamente, semplicemente, senza strepito e figura di giudizio, dopo avuto però da esse parti il giuramento, prefiggendo le pene stabilite, o da stabilirsi per chi non ubbidisce.

Di non zappare i greppi e dello spazio da lasciare.

RUBRICA XLIV.

Chiunque abbia un campo, od altro possesso dalla parte di sotto, non debba spianare, nè zappare, o vangare il greppo di quello, che ha il possesso dalla parte di sopra per lo spazio di un piede verso il suddetto greppo.

E chi farà il contrario paghi al Comune cento soldi, e rimetta in pristino ciò che è stato spianato e zappato.

Si stia poi al giuramento di colui, che ha il possesso dalla parte di sopra, fatta però prima dal giudice la visita sul luogo, meno che nol voglia comprovare con testimoni.

E s'intenda sempre che abbia fatto zappare, o spianare il proprietario del fondo inferiore, o il suo lavoratore e colono.

Se poi quegli che ha il possesso di sotto, o l'altro che l'ha di sopra domanderà che siano fra loro posti i termini nel luogo, si debba ciò eseguire mediante due probiviri da scegliersi dalle parti.

E si presuma che il greppo sia di chi possiede dalla parte di sopra, salvo che non sia provato il contrario.

Di non tener le capre.

RUBRICA XLV.

Ad evitare i danni che ogni giorno si fanno dalle capre nel nostro territorio, e distretto, stabiliamo, ed ordiniamo, che nessun cittadino, o forastiero possa tenere nel nostro territorio di San Marino, e suo distretto, anche in via di custodia, o in qualunque altro modo, nessun numero di capre.

E chi farà il contrario s'intenda che sia incorso issofatto nella nella pena di quattro lire per ogni capra e nella perdita delle bestie.

Della pena di chi dà fuoco alle stoppie senza permesso.

RUBRICA XLVI.

Giacchè per l'incendio delle stoppie spessissimo avvengono molti danni, stabiliamo, ed ordiniamo, che nessuno ardisca, e presuma, senza il permesso dei Signori Capitani della Terra, di metter fuoco in stoppie, siepali, boschi, selve, od in qualunque altro luogo sotto pena di venti lire di denari per ognuno, ed ogni volta, ed inoltre sia tenuto a rifare doppiamente il danno.

Chi poi avrà ottenuto il permesso, ed avrà danneggiato, con tutto ciò vogliamo che sia obbligato ad emendarlo.

Aggiungendo che i prefati Signori Capitani non debbano darne il permesso, se prima il petente non abbia prestata idonea sicurtà di non far danno col suaccennato fuoco ad alcuno, e se lo farà, di emendarlo.

Dichiarando, che se si conoscesse che il danno fosse stato cagionato dall'impeto dei venti, e dalla fiamma propagatasi, non sia per questo senza responsabilità affatto chi in tal modo ha messo fuoco.

FINE DEL QUINTO LIBRO.